

Allegato A

Requisiti strutturali, organizzativi e gestionali delle strutture di accoglienza temporanea per minori soli necessitanti di tutela per la necessaria quarantena da utilizzarsi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I minori che necessitano di collocazione extrafamiliare in quanto rimasti temporaneamente privi di parenti che possano occuparsene a causa dell'emergenza sanitaria hanno necessità di essere accolti in strutture dedicate che consentano loro di trascorrere in modo a loro adatto il periodo di quarantena previsto dalla vigente normativa al fine di tutelare loro ed il nuovo contesto di vita.

Analoga esigenza potrebbe inoltre manifestarsi in questo periodo di fronteggiamento dell'emergenza sanitaria, anche per situazioni di minori che, in attuazione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, debbano essere inseriti in strutture residenziali di accoglienza o in famiglia affidataria.

Per tutti i minori, deve essere accertata ai fini dell'ingresso nelle strutture la negatività al COVID 19.

Pertanto, facendo seguito alle disposizioni generali di cui ai D.P.C.M. relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Piemonte, nel supremo interesse dei minori ed al fine di supportare e rendere omogenei nel territorio gli interventi in favore dei minori soli necessitanti di tutela in condizioni di emergenza -per la necessaria quarantena, in attuazione di Provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, dispone:

1. l'attivazione sul territorio regionale piemontese di una o più strutture di accoglienza temporanea per minori soli necessitanti di tutela in relazione all'epidemia covid 19 e per la necessaria quarantena, che garantiscano attraverso la messa a disposizione di spazi idonei e di personale professionale dedicato ai minori inseriti l'assistenza continuativa, adottando le dovute cautele.

2. le tipologie di struttura attivabili a tale scopo, sono riconducibili alle cd. Strutture per l'autonomia ex D.G.R. 25/2012 e precisamente la tipologia dell'accoglienza comunitaria e del pensionato integrato, con i seguenti requisiti strutturali e gestionali adottati in via temporanea:

- configurandosi quali strutture dedicate all'emergenza e quindi, temporanee ovvero di primissima accoglienza, allo scopo di consentirne immediato funzionamento, l'inizio dell'attività avverrà tramite SCIA, secondo la procedura originariamente prevista dalla Dgr n. 25/2012 per le cd. Strutture per l'autonomia;

- le strutture sono destinate ad accogliere minori della fascia 6/11 anni o della fascia 12/17 anni. Se l'immobile lo consente, è possibile attivare due presidi distinti, all'interno dello stesso complesso. Per ciascuna struttura il numero massimo di minori accoglibili è 12, in analogia con quanto previsto dalla DGR n. 25/2012 per le accoglienze comunitarie;

- in caso di fratrie, al fine di garantire il collocamento congiunto di fratelli/sorelle, se nel loro interesse, si privilegia la collocazione nella stessa struttura a prescindere dall'età;

- tali strutture di accoglienza temporanea sono utilizzate per quei minori, necessitanti di quarantena, per i quali si rende necessaria una collocazione extra familiare al fine di garantirne la completa tutela.

Requisiti gestionali

Per ciascuna struttura, il numero massimo di minori accoglibili è 12, in analogia con quanto previsto dalla DGR n. 25/2012 per le accoglienze comunitarie.

Per ciascuna struttura destinata all'accoglienza dei minori della fascia 6/11 anni si prevede la presenza minima di un educatore professionale e di un OSS H24, coadiuvato da altro personale, per un numero aggiuntivo di almeno 12 ore giornaliere, in possesso di uno dei seguenti titoli:

- Educatore (in possesso di idoneo titolo di studio o diploma di laurea);
- assistente sociale/psicologo.

Per ciascuna struttura destinata all'accoglienza dei minori della fascia 12/17 anni, si prevede la presenza minima di un educatore professionale H24, coadiuvato da altro personale, per un numero aggiuntivo di almeno 8 ore giornaliere, in possesso dei seguenti titoli:

- assistente sociale/psicologo.

La struttura si avvale della presenza di un operatore senza titolo, che si occupa della pulizia e sanificazione degli ambienti di vita.

E' prevista anche la disponibilità di accesso medico/infermieristico a chiamata.

Requisiti organizzativi

Si deve prevedere possibilmente la distribuzione di pasti preconfezionati provenienti da ditte all'esterno.

Per gli operatori va assicurata la possibilità di cambio all'ingresso ed all'uscita con indumenti da lavoro che vengono lasciati in struttura o comunque sanificati quotidianamente.

Requisiti strutturali

Le strutture ascrivibili alla tipologia del pensionato integrato si configurano come particolare forma di accoglienza presso strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla LR 31/85.

Per le accoglienze comunitarie, si rinvia a quanto previsto dalla DGR n. 4-1108 del 6.3.2020.

In ogni caso, si deve prevedere la presenza di camere singole o massimo due letti, possibilmente con bagno isolato (o frequente sanificazione, almeno 3 volte/die).

I locali comuni per alimentazione o attività ludico ricreative devono essere sufficientemente ampi per poter mantenere il distanziamento.

Requisiti di protezione

Occorre assicurare il mantenimento del distanziamento in tutte le attività, e il potenziamento delle normali misure igieniche (lavaggio frequente delle mani, starnuti in fazzoletto /gomito; stoviglie e posateria usa e getta, frequenti areazioni del locale).

Gli operatori devono indossare con mascherina chirurgica e guanti.

La biancheria deve essere strettamente individuale, facendo attenzione a sanificare più frequentemente il bagno.

Massima attenzione deve essere posta alla comparsa di sintomi (febbre, tosse, difficoltà respiratoria) nel qual caso immediato isolamento del minore in stanza singola e utilizzo di DPI per gli operatori che entrano in stanza; tutti gli altri almeno mascherina chirurgica e guanti, in attesa di trasferimento presso adeguata struttura sanitaria.

Procedura attivazione

I soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali oppure gli enti del terzo settore interessati all'apertura di tali strutture, presentano una SCIA allo Sportello Unico delle Attività produttive. La Commissione di Vigilanza territorialmente competente, effettua una verifica dei requisiti entro 10 giorni dall'attivazione della stessa, dando comunicazione dell'esito della verifica alla Regione Piemonte.

Al fine di assicurare il rispetto del numero massimo di strutture previste, l'attivazione deve essere valutata e concordata dagli enti gestori afferenti al territorio di riferimento, che ne danno informazione alla Regione Piemonte ed alla commissione di vigilanza, contestualmente alla presentazione della SCIA da parte del titolare della struttura.

Per tutto quanto non espressamente segnalato nelle presenti indicazioni operative si rimanda all'autonomia organizzativa e alla responsabilità dei singoli Enti gestori ed invianti, ma anche ai provvedimenti nazionali ed all'allegato A della DGR 21-1132 del 13/2/2020.